

**PROPOSTA DI PROTOCOLLO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI  
PROCEDURE SEMPLIFICATE E REGIMI PROCEDIMENTALI SPECIALI PRODOTTA  
DAL GRUPPO DI COORDINAMENTO INTERREGIONALE ZES-ZLS VERSIONE 2.0  
AGGIORNATA DOPO LA CABINA DI REGIA DEL 22 NOVEMBRE 2019**

Gentilissimo ministro Provenzano,

il gruppo delle regioni, interessate dalle opportunità ZES – ZLS, coordinate dalla Regione Molise per gli aspetti della semplificazione, facendo riferimento ad una prima versione del documento, denominata 1.0, consegnata alla Segreteria dell'allora Ministero per il SUD in data 20 marzo 2019,

- (i) nel confermarLe apprezzamento e condivisione per la sua disponibilità ad attivare, alla prossima Cabina di Regia, una seduta riservata, in modo esclusivo, ai temi della ulteriore semplificazione, che si va a sommare a quanto già attivo in termini di miglioramento di percorsi e processi, a valere sulle attività ZES e ZLS, attraverso la Legge di semplificazione n. 11 del 12 febbraio 2019, raccolti nell'Art. 3 - ter (*Semplificazioni per le zone economiche speciali - ZES e per le zone logistiche semplificate - ZLS*);
- (ii) considerata ancora in essere l'opportunità offerta dalla Legge n. 11/2019, di cui al comma a-quinquies per effetto della quale *ogni regione interessata può presentare al Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la coesione territoriale una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali ....* in termini di proposte ulteriormente migliorative dei contesti in cui opereranno i programmi strategici definiti ed in corso di definizione;
- (iii) condivise, tra le regioni interessate e le relative Autorità Portuali, ulteriori proposte ed idee, che fanno seguito a quelle avviate in un primo incontro del 20 febbraio 2019 e formalizzate con il documento del 20 marzo 2019 e che potranno essere eventualmente affinate attraverso un confronto con i suoi uffici;
- (iv) condivisa l'opportunità di mantenere una proposta di protocollo comune tra tutte le regioni, in modo da rinforzare il concetto di sistema che indirizzi tutte le regioni interessate dalle ZES e ZLS verso un percorso maggiormente virtuoso ed a più alto valore aggiunto, che potrebbe prevedere anche una omogeneizzazione di form e percorsi attuativi attivati dagli Sportelli Unici;
- (v) preso atto della conferma del riconoscimento, in favore del Presidente della Regione Molise, del ruolo di coordinamento nella presentazione delle proposte di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali;

in modo congiunto le rappresentano, a seguito di un più approfondito confronto e di una raccolta armonizzata di indicazioni, i punti focali della proposta di protocollo:

- (1) **Autorizzazione Unica ZES (AU-ZES)** quale strumento ancora più ambizioso per gestire, in modo unitario, ogni attività autorizzativa in ambito ZES attraverso questa enunciazione di principio: il Comitato di Indirizzo può indire Conferenze di Servizi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, al fine di consentire la localizzazione di investimenti e di opere da parte anche di privati, nelle aree ZES/ZLS. La localizzazione e la autorizzazione di investimenti e di opere nelle aree ZES è da intendersi di interesse statale. L'intento della Autorizzazione Unica ZES è di trasferire alla competenza esclusiva del Comitato di Indirizzo, che la esercita attraverso il SUA istituito presso le Autorità di Sistema Portuale ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 nonché avvalendosi delle strutture tecniche ed amministrative delle Regioni e delle Autorità di Sistema Portuale, già esistenti ed operative, la formazione e il rilascio di una Autorizzazione Unica (AU-ZES) che sostituisca tutte le autorizzazioni/intese/licenze/concessioni/nulla osta e permessi, comunque denominati, che debbano essere resi anche da altri enti competenti (sia tacitamente che in forma espressa) per l'esercizio di tutte le attività che si svolgono nelle aree delimitate e individuate come ZES e per la realizzazione di tutti gli interventi, comunque denominati, di trasformazione fisica del territorio nonché di quelli infrastrutturali. Il rilascio dell'AU-ZES avviene all'esito di conferenza di servizi indetta e da svolgersi con le modalità di cui all'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383;

In parallelo all'attivazione compiuta della **AU-ZES**, rimangono i singoli punti di miglioramento, già rappresentati nel documento 1.0:

- (2) possibilità di intervenire in modo più incisivo su tempi e percorsi che coinvolgono le Soprintendenze ad Archeologia, Belle arti e Paesaggio mutuando, se possibile, alcune esemplificazioni già adottate nell'ambito della legge n. 11 del 12 febbraio 2019, Art. 8 bis, comma a), relativamente alla banda ultralarga, in relazione ai pareri di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E' opinione diffusa di tutti gli attori regionali e delle autorità portuali che i ritardi nell'emanazione di pareri e autorizzazioni delle Soprintendenze possano determinare criticità enormi in termini di competitività e di attivazione delle risorse. Per questa ragione si chiede di valutare una doppia opzione, rivolta a comprimere i tempi per l'espressione dei pareri ed a consentire eventuali impugnazioni, non solo con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o Straordinario al Presidente della Repubblica, come prevede l'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ma anche attraverso il ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come previsto per le Soprintendenze in caso di mancata considerazione del parere negativo di loro competenza. E' auspicabile, a tal proposito, una interlocuzione privilegiata con il Ministero competente dei Beni e delle Attività culturali, sui temi ZES e ZLS.

A titolo indicativo, si potrebbe richiedere, per le Conferenze di Servizi, secondo le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 127/2016, una fissazione a 45 giorni del termine perentorio alle Amministrazioni per la resa delle proprie determinazioni anche nel caso di presenza di Amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (*tutela ambientale*,

*paesaggistico territoriale, beni culturali, tutela della salute dei cittadini*), per le quali il termine è fissato, al momento, in 90 giorni;

- (3) attribuzione, al Comitato di Indirizzo per le aree ZES e ZLS delle competenze previste dal TU Ambiente di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Art. 109 - *Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte*, in considerazione del fatto che all'interno del Comitato di Indirizzo sono presenti anche rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- (4) attribuzione diretta al Comitato di indirizzo ZES e ZLS delle competenze previste dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 - *Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale* perché anche in questo caso sono presenti rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per cui il Comitato di Indirizzo tiene luogo di ulteriori ridondanti passaggi presso gli stessi soggetti, in particolare i provveditorati ai lavori pubblici interregionali;
- (5) particolare attenzione alle aree vincolate ed ai siti vincolati, che potrebbero dare pregiudizi e ritardi consistenti all'attivazione di interventi pubblici e privati, in particolare nei porti, per i quali potrebbe essere valutata una eventuale riclassificazione, ad esempio da siti SIN a siti SIR che presuppongono vincolistica e procedure maggiormente semplificate e/o di applicazione ai SIN, ricadenti in area ZES, dei procedimenti maggiormente semplificati applicati ai SIR.
- (6) opportunità di adozione, in linea di principio, attesa la omnicomprensività dei richiami che il novellato art. 5 L. 123/2017 effettua alle varie discipline normative pertinenti (L. 241/90, D.p.r. 380/2001, D.lgs 152/2006) con riduzione di vari termini dettati, inter alia, in punto di VIA, VAS, AIA, AUA ecc., magari recuperando l'originaria previsione normativa, di uno strumento applicativo di rango secondario che possa indicare con più precisione le singole disposizioni di legge o di regolamento su cui si viene ad incidere;
- (7) concertazione parallela col Ministero dell'Ambiente che sta lavorando per favorire la semplificazione dei processi di bonifica nelle aree SIN e con il Ministero dei beni culturali, anche per valutare insieme l'impatto della novella sui procedimenti amministrativi di loro competenza;

#### *per i regimi procedurali speciali*

- (8) l'agevolazione in aree ZES e ZLS non si applica, al momento, ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.

Su questo punto si richiede una valutazione con l'Agazia per la Coesione Territoriale per un maggiore approfondimento, in relazione ai regolamenti comunitari, del diniego di agevolazione per alcuni settori esclusi, quali, a titolo non vincolante, trasporti e costruzioni navali che presentano una significativa coerenza con le opportunità connesse alle aree portuali e retro portuali. Si prende atto di alcuni percorsi di apertura rappresentati nel corso dell'incontro del 22 novembre 2019, per i settori di logistica e trasporti.

Si richiede inoltre una possibilità strutturata di cumulabilità con altri sistemi di incentivazione nazionale quali Contratti di Programma e di Sviluppo, con specifiche priorità e riserve per interventi in ambito ZES e ZLS;

Al fine rendere effettiva, poi, in tutte le Regioni la capacità di offrire significativi vantaggi fiscali alle iniziative produttive nell'ambito delle ZES-ZLS, occorre valutare la possibilità di rimuovere gli attuali impedimenti ad operare le consentite manovre sulle aliquote dell'imposta derivanti dagli automatismi fiscali, scattati anche per le regioni sottoposte ai piani di rientro del disavanzo sanitario. La proposta è di adottare una disposizione legislativa che consenta alle Regioni di utilizzare la leva fiscale prevista dall'articolo 5 del D.lgs. 68/2011 sulle aliquote IRAP in modo selettivo per le nuove iniziative, per settori produttivi, per categorie di soggetti passivi e per aree geografiche, così da poter valorizzare al massimo le opportunità di sviluppo offerte, svincolandola dalle prescrizioni di cui ai successivi commi 3 e 4. Si potrebbe prevedere anche una deroga al vincolo derivante dall'art. 6, comma 3, d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, giustificabile dalla circostanza che il regime ZES possa essere qualificato come "speciale". L'eventuale riduzione dell'IRAP potrebbe limitare, infatti, per tutta la vigenza della riduzione stessa, la manovrabilità reale dell'addizionale regionale all'IRPEF.

- (9) possibilità di utilizzare il PON Governance per alcuni azioni di carattere trasversale quali ad esempio, dove dovesse rendersi necessaria, una attività istruttorio valutativa per alcuni investimenti, preservando naturalmente il carattere automatico degli incentivi previsti dalla Norma, per il credito di imposta e/o la gestione di un piano marketing comune veicolato anche attraverso canali autorevoli di ICE, Invitalia e reti di ambasciate all'estero. Potrebbe risultare utile infatti convocare un tavolo con alcuni degli Enti che possano collaborare allo stesso fine (*come appunto SACE, SIMEST, Invitalia, Cassa depositi e Prestiti, altri*) anche al fine di garantire la necessaria internazionalizzazione delle imprese investitrici e valutare l'opportunità di addivenire ad una convenzione quadro finalizzata a promuovere iniziative orientate all'export ed alla realizzazione di joint ventures con imprese straniere in aree ZES/ZLS;
- (10) richiesta di una interlocuzione privilegiata con l'Agazia Dogane e Monopoli, in relazione alla istituzione delle zone franche doganali, di cui all'Art. 3-ter comma a-sexies della legge n. 11 del 12 febbraio 2019 ed alle criticità finanziarie necessarie per gli adeguamenti richiesti. Con l'occasione, potrebbero essere individuati i fondi, di diretta emanazione statale, utili alla perimetrazione e/o al completamento delle Zone Franche Doganali (zfd), una volta che i Comitati di indirizzo avranno definito superfici e costi delle stesse perimetrazioni;

- (11) condivisione dell'importanza strategica di un livello di infrastrutturazione, soprattutto in ambito trasporti e logistica adeguata al servizio delle aree ZES – ZLS con impegno a garantire priorità programmatiche, per tale ambito ,in allocazioni regionali al momento non provviste di livelli adeguati e competitivi, per le future deliberazioni Cipe e/o Contratti Istituzionali di Programma;
- (12) raccordo con Infratel e Ministero dello Sviluppo Economico per anticipare il completamento delle infrastrutture di Banda Ultra Larga, in corso di realizzazione in aree interessate da insediamenti ZES e ZLS;
- (13) opportunità che si dettagli più incisivamente il ruolo delle Amministrazioni regionali sia sul piano degli indirizzi complessivi di programmazione che di coinvolgimento sul piano della governance delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi nonché delle relazioni con i restanti attori del processo.

Regione Molise

per tutte le regioni interessate

Coordinamento gruppo di lavoro interregionale

Regione Abruzzo

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Marche

Regione Puglia

Regione Sardegna

Regione Sicilia